



# Diritto & Fisco



Ultimi giorni per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate per le cessioni dei crediti

## Superbonus, pec in corner Correzioni concesse per le sviste formali sui dati catastali

DI GIULIANO MANDOLESI

**E**rrori solo formali nelle comunicazioni per la cessione dei crediti da bonus edilizi, come inesattezze sui dati catastali indicati ed i codici identificativi delle asseverazioni, sfuggono alla scadenza fissata per oggi 4 aprile (termine ultimo per inviare le correzioni tramite invio di sostitutive), poiché le modifiche dei dati inesatti possono essere effettuate anche successivamente a tale data tramite pec all'agenzia delle entrate. Qualora invece siano presenti errori sostanziali come l'errata indicazione del tipo di intervento effettuato che dà diritto alla detrazione o il codice fiscale del cedente, l'invio del modello sostitutivo è indispensabile per perfezionare la compravendita dei crediti con trasmissione che va eseguita necessariamente entro le 24:00 di oggi. Queste sono le conseguenze delle novità introdotte dall'articolo 2 comma 2 del dl 39/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso Serie Generale n.75) che è intervenuto sulle modalità di esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

Nello specifico il legislatore, in deroga a quanto precedentemente stabilito dall'agenzia delle entrate circa la modalità di modifica delle comunicazioni di cessione inviate, ovvero che era possibile trasmettere eventuali annullamenti o sostituzioni entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione originaria, ha stabilito che per quelle inviate dal 1 al 4 aprile 2024 eventuali sostitutive sono consentite solo entro il 4 aprile 2024.

Il risultato è che entro oggi vanno effettuate le trasmissioni delle sostitutive di comunicazione già inviate in cui vengono rilevati errori di tipo sostanziale mentre tale attività è solo facoltativa in caso di errori formali.

**Niente correzioni obbligatorie per errori formali.** Come indicato nella circolare n. 33/E pubblicata

dall'agenzia delle entrate il 6 ottobre 2022, gli errori o le omissioni definibili come formali sono quelle relative a dati della comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante. Nel documento di prassi viene fornita una lista con un esempio di errori formali riscontrabili come, ad esempio, una serie di dati nel frontespizio (email, codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica, codice identificativo dell'asseverazione presentata all'Enea) e nel quadro A (indicazione del semestre di riferimento, stato di avanzamento lavori (Sal) ed eventuale protocollo della comunicazione). Di natura formali sono anche errori individuabili nel quadro B come i dati castali e nel quadro D come la data di esercizio dell'opzione o la tipologia del cessionario. L'agenzia delle entrate nella circolare specifica che se nella comunicazione inviata sono indicate o omesse le citate informazioni "formali" ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l'opzione per la cessione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. Sebbene non sia quindi indispensabile inviare una comunicazione sostitutiva viene però richiesto al cedente o all'intermediario che ha effettuato la trasmissione di segnalare all'agenzia delle entrate l'errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa, all'indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

LE REGOLE DEL DL SUL 110% STRESSANO GLI STUDI

### Scarti e contenzioso, professionisti alle strette sui dati da inviare

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**rofessionisti con il timore degli scarti e ad alto rischio contenzioso. Con il blocco cessioni si stoppano anche le comunicazioni "sostitutive" di quelle già inviate entro la giornata odierna (4/04/2024). Il dl 39/2024 ("Blocca crediti"), in vigore dal 30/03/2024, con l'art. 2 ha modificato la disciplina inerente all'istituto della remissione in bonis, con particolare riferimento alle comunicazioni di opzione per la cessione e per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del dl 34/2020.

La necessità di acquisire tempestivamente (monitoraggio) i dati sulle cessioni dei bonus edilizi pone anche questioni di legittimità di una norma che non permette una correzione di errori, anche di natura formale, emersi nelle comunicazioni di opzione per la cessione e lo sconto in fattura inviate con estrema velocità sebbene nel rispetto dei termini. Il tutto avrà ripercussioni sul professionista che ha inviato la comunicazione, nella considerazione anche dei tempi stretti di lavorazione e di raccolta di dati e documenti, stante anche gli ulteriori blocchi introdotti, in assenza del paracadute relativo alla possibilità di correzione di errori, molto spesso di natura meramente formale, e una seconda, quanto paradossale situazione che, anche in presenza di uno scarto della comunicazione dopo oggi (4/04/2024), non sarà possibile beneficiare dei cinque giorni di comportamento previsti in precedenza, con la conseguenza che la cessione non potrà essere perfezionata, il credito resterà per sempre in capo al cedente, si dovrà intervenire anche sui documenti emessi (si pensi al caso dello sconto indicato in fattura) e si assisterà, potenzialmente, anche all'instaurazione di liti tra tutte le parti in causa (cedente, cessionario, professionista).

Per comprendere bene gli invasivi contenuti del citato art. 2 del recente provvedimento si rende necessario ricordare che, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato dalla stessa (provvedimento n. 35873/2022), a partire dal 4/02/2022, come modificato più recentemente (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 202205/2022) entro un termine (a regime il 16/03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla

detrazione o, in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione).

In presenza di errori nella comunicazione, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 35873/2022 § 4.7), la detta comunicazione, già presentata e puntualmente accolta, poteva essere annullata o poteva essere interamente sostituita, presentando un'altra comunicazione mentre, decorso il quinto giorno, il credito era messo a disposizione del cessionario, che poteva accettarlo ai fini dell'utilizzo in compensazione o dell'ulteriore cessione oppure rifiutarlo, se non riteneva che la cessione fosse conforme agli accordi intervenuti con il cedente; oltre il predetto termine, la richiesta di annullamento era rifiutata.

Inoltre, in caso di rifiuto, il cedente poteva inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16/03 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per i soggetti Ires e partite Iva, entro il 15/10/2022) ma se veniva accettata e, successivamente, dopo il citato termine, fossero emersi degli errori occorreva soltanto distinguere sulla base della tipologia di errore: formale o sostanziale (Agenzia delle Entrate, circ.

33/E/2022).

Con l'art. 2 del dl 39/2024, innanzitutto, si rende inefficace l'istituto della remissione bonis, di cui al comma 1 dell'art. 2 del dl 16/2012, per la presentazione oltre il termine ordinario della comunicazione ma, ecco il punto critico, con il comma 2, "al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie al monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito", in barba anche alle disposizioni della legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti) e con serie criticità dal punto di vista della legittimità della norma, si è disposto che la "sostituzione" delle comunicazioni per le opzioni, relativamente alle spese del 2023 e delle rate residue non fruite degli anni dal 2020 al 2022, "inviate dal 1° aprile al 4 aprile 2024" è consentita "entro il 4 aprile 2024"; per quanto indicato, quindi, una comunicazione contenente anche un banale codice di intervento, pur in presenza di medesima percentuale di detrazione, non potrà essere più corretta oltre la data odierna (4/04/2024).

© Riproduzione riservata

**10**  
ONLINE  
Il testo del decreto su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)